CHIAPPORI – BENZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. DOMENICO CHIAPPORI - REVISORE CONTABILE
Dott.sa MAURA BENZI - REVISORE CONTABILE

Dott.sa VALERIA MASSOLLO
Dott. FEDERICO FERRANTE
Dott. ROBERTO MAZZITELLI
Dott. UMBERTO CARRARA

Servizio di informazione amministrativa, contabile e tributaria per le imprese

Circolare mensile per l'impresa

Dicembre/02 - 2021

INDICE

Dichiarazioni d'intento e fattura elettronica 2022: nuovi controlli *pag.* *2*

VIA PALESTRO 15/9 - 16122 GENOVA - TEL. 010. 81 09 90 - 010. 839 90 96 - FAX 010. 88 82 30
CODICE FISCALE E PARTITA IVA : 03339810107
E-mail : amministrazione@chiappori-benzi.it

Dichiarazioni d'intento e fattura elettronica 2022: nuovi controlli

A decorrere **dal 1° gennaio 2022**, i soggetti che intendono effettuare acquisti **non imponibili Iva,** ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, trasmettendo all'Agenzia delle entrate, per via telematica, **una dichiarazione d'intento**, **verranno sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo**, allo scopo di **verificare il possesso dei requisiti** per esser qualificati esportatori abituali, ai sensi dall'articolo 1, comma 1, lettera a), D.L. 746/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/1984. L'articolo 1, commi da 1079 a 1083, L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha infatti previsto, tra le misure fiscali, il **rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso *plafond* Iva**. In particolare, la norma ha introdotto due **macro-aree di intervento**: l'effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale **finalizzate all'inibizione al rilascio** ed **all'invalidazione di lettere d'intento illegittime** da parte di falsi esportatori abituali;

l'inibizione dell'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, **nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d'intento invalidata**.

Le **attività di analisi e di controllo**, operative a decorrere dal 1° gennaio 2022, saranno effettuate **in conformità a particolari criteri di rischio selettivi**, elaborati attraverso l'**incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d'intento** presentate dal contribuente **con le informazioni disponibili nelle banche dati** in possesso dell'Agenzia delle entrate o in altre banche dati pubbliche/private.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi sopra richiamate, può scattare la **procedura di invalidazione delle dichiarazioni d'intento**: le stesse vengono invalidate e **rese irregolari al riscontro telematico** dell'avvenuta presentazione. Contestualmente, **l'Agenzia delle entrate invia al soggetto emittente** (esportatore abituale) **una comunicazione a mezzo pec** che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e **le relative motivazioni**.

Allo stesso modo, **viene informato a mezzo pec anche il soggetto cedente** o prestatore

con una comunicazione trasmessa dall'Agenzia delle entrate, riportante i **dati identificativi del soggetto emittente** e il **protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata**.

L'attività di controllo può portare anche **all'inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento**: in tal caso, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d'intento viene rilasciata **una ricevuta di scarto**, **contenente l'indicazione sintetica delle motivazioni** che hanno causato l'inibizione e l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate preposto, cui il contribuente potrà presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale.

L'avvio della procedura sopra richiamata, **operativa dal 2022**, comporterà inoltre un **maggior grado di dettaglio delle informazioni contenute nel file xml della fattura elettronica** emessa dal fornitore dell'esportatore abituale.

La fattura elettronica, **ad oggi**, deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico **N3.5 "*Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento*"**, nonché **gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento** trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è composto di due parti:

- la **prima**, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
- la **seconda**, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e deve essere separata dalla prima dal segno "-" oppure dal segno "/".

Dal 2022 dovrà essere compilato **un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d'intento**, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 **<TipoDato>** deve essere riportata **la dicitura "INTENTO**"
- nel campo 2.2.1.16.2 **<RiferimentoTesto>** deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (**es. 08060120341234567-000001**);
- nel campo 2.2.1.16.4 **<RiferimentoData>** deve essere riportata la **data della ricevuta**

telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Si ricorda infine che **l'invalidazione della dichiarazione d'intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI)**, recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d'intento invalidata.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti.

STUDIO CHIAPPORI-BENZI